



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale - Ufficio II

Ai Legali rappresentanti degli Enti gestori delle Scuole Straniere
incluse nell'elenco regionale del Lazio

Agli AA.TT.PP. di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Si richiama l'attenzione delle SLL sulla normativa relativa alle scuole straniere funzionanti in Italia e in particolare, si rammenta ai gestori e/o legali rappresentanti delle istituzioni straniere che questoUSR per il Lazio, esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 389/94: *Regolamento sull'autorizzazione e il funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia*, dell'O.M. n. 5 del 13.01.1999: *Disciplina del funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia*, trasmessa con C.M. n. 18/1999: *Scuole ed organismi didattici e/o educativi stranieri in Italia - Delega di competenze*, del Regolamento regionale in materia di prevenzione del rischio sismico del 26.10.2020 n. 26 e relativo aggiornamento del 16.04.2021 n. 7.

Il corretto adempimento di tale compito fa nascere in capo ai titolari delle scuole straniere, ricomprese all'interno dell'elenco allegato al D.D.G. 1106 del 12.07.2024, l'obbligo di trasmettere a questa Amministrazione l'aggiornamento della documentazione già inviata e attestante il possesso dei requisiti richiesti e che ancora non risulta agli atti d'Ufficio completa e chiaramente leggibile, a seguito dell'Avviso sull'**Attività di Monitoraggio Scuole Straniere**, pubblicato con D.D.G. n. 2211 del 19/01/2023 (in allegato).

A tutt'oggi, dovendo garantire l'idoneità dei locali dal punto di vista igienico sanitario, dell'agibilità/sicurezza per l'attività didattica e formativa svolta, i gestori/legali i rappresentanti sono tenuti a produrre la certificazione di seguito indicata:

1. Titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto d'affitto, comodato d'uso, ecc.) e durata del medesimo;
2. Elenco degli arredi e delle attrezzature didattiche;
3. Relazioni tecniche rilasciate da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attestino:
 - a) l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Direzione generale - Ufficio II

- b) il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità: Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc. Tali relazioni dovranno inoltre illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale;
 - c) l'elenco degli arredi principali di ciascun locale scolastico e degli spazi esterni, delle attrezzature, dei sussidi, dei laboratori;
4. Elaborati grafici quotati in scala adeguata, sottoscritti da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante, dell'intero edificio scolastico con l'indicazione delle dimensioni, delle superfici, delle altezze e della destinazione d'uso funzionale di ogni vano ed inoltre, relativamente ai locali adibiti ad uso didattico, del numero massimo di persone accoglibili;
 5. Certificazione di idoneità igienico-sanitaria riportante il numero massimo di alunni accoglibili nei locali destinati ad aule;
 6. Certificato di agibilità dell'edificio per uso scolastico rilasciata dal competente Comune;
 7. Certificato di prevenzione incendi, ed ogni altra documentazione inerente al rispetto delle normative sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
 8. Abbattimento barriere architettoniche (L. 13/1989 e L. 104/1992)
 9. Certificato di collaudo statico e si precisa che, nel mancato possesso, ovvero di non corrispondenza alla normativa in vigore per cambio di destinazione d'uso dei locali, per modifiche strutturali o funzionali sopravvenute, è necessario procedere a quanto necessario per verificare la conformità delle strutture come previsto dal Regolamento Regione Lazio n. 129/2020 e successive modifiche in materia di prevenzione del rischio sismico.

Per quanto concerne poi lo svolgimento dell'attività didattica di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, si ricorda che le scuole straniere non fanno parte del sistema nazionale di istruzione, e pertanto, fatto salvo quanto previsto da specifici accordi ed intese bilaterali, la loro frequenza non costituisce ad alcun titolo adempimento dell'obbligo d'istruzione italiano, per cui vige l'obbligo di sostenere annualmente gli esami di idoneità presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da accordi ed Intese bilaterali, gli alunni e alunne devono sostenere l'esame di idoneità, ove intendano iscriversi, ad una scuola statale o paritaria.

Per quanto attiene alla validità dei titoli e ai fini della tutela della buona fede del cittadino, il modulo di iscrizione ai corsi di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, sottoscritto dagli utenti delle istituzioni straniere, nonché gli attestati o i diplomi rilasciati dalle stesse devono contenere la seguente espressione: " *Il presente attestato/diploma non ha il valore legale dei titoli di studio*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale - Ufficio II

rilasciati dalle scuole italiane statali o paritarie" (D.P.R. 18/04/1994, n. 389 Art. 1 comma 3, O.M. 13/01/1999 n. 5 art. 4, L. 62/2000 sulla parità scolastica).

Qualora vi siano istituzioni scolastiche associate al sistema "International Baccalaureate Organization" (IBO), queste dovranno produrre idonea documentazione che ne attesti l'effettiva appartenenza e la frequenza con l'elenco degli studenti e dei docenti, unitamente alla certificazione del possesso dei titoli idonei all'insegnamento.

Relativamente a quanto sopra illustrato, questo Ufficio Scolastico Regionale del Lazio si riserverà di effettuare, per quanto di competenza, gli opportuni controlli e verifiche.

Ad ogni buon fine, si evidenzia che ogni nuova comunicazione relativa a quanto su indicato, ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale, va trasmessa entro 30 giorni all'Ufficio II dell'USR per il Lazio, al seguente indirizzo mail: drla.scuolestraniere@istruzione.it

IL DIRIGENTE
Olga Villani

All.: - D.D.G. n. 2211 del 19/01/2023